



2011/08.09/003702-01
DIRA41000 - 2016/592

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI AUMENTO DEL PRELIEVO DI ACQUA SOTTERRANEA, MEDIANTE POZZI,
ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO SITUATO NEL COMUNE DI CUNEO.
PROPONENTE: MICHELIN ITALIANA S.P.A., C.SO ROMANIA N. 546, 10156 - TORINO.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE EX ARTT. 6 D.LGS
152/06 E S.M.I E 4, COMMA 2, L.R. 40/98 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza prot. n. 114368 del 04.12.2015, con la quale il sig. Miatton Simone, in qualità di direttore dello stabilimento Michelin Italiana S.p.a. localizzato in Cuneo, Fraz. Ronchi, P.zza Robert Daubree, con sede legale in C.so Romania 546, 10156 Torino, ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

- il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 04.12.2015.
- Sul BURP n. 51 del 24.12.2015 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- In data 11 febbraio 2016, si è svolta, in sede istruttoria, la 1^a Conferenza di Servizi ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio della variante in progetto.
- In esito alla suddetta Conferenza è stata richiesta l'integrazione degli atti documentali con le note provinciali n. 11826 del 17.02.2016 e n. 16466 del 03.03.2016.
- Dette integrazioni, pervenute agli atti del procedimento in data 15.04.2016 con prot. n. 28483, sono state pubblicate sul sito Web della Provincia dal 20 aprile 2016, dandone comunicazione al proponente ed ai soggetti del procedimento con nota prot. n 29890 in pari data.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 1 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. "Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo", consiste nell'aumento di volume da prelevare nel campo pozzi a servizio dell'azienda.

Lo stabilimento Michelin di Cuneo nell'ambito di un incremento produttivo ha la necessità di aumentare il prelievo idrico da acque sotterranee di falda rispetto all'attuale livello massimo autorizzato, passando dagli attuali 5.5 milioni di mc/anno a 6.5 milioni di mc/anno.

Attualmente il fabbisogno idrico annuo viene fornito da due/tre pozzi attivati contemporaneamente.

L'incremento di 1 milione di metri cubi avverrebbe dall'accensione in simultanea di un quarto pozzo in aggiunta ai due/tre già attivi che entreranno in funzione a turnazione.

Si riporta nel seguito una sintesi dei principali parametri tecnici e dimensionali delle opere.

- SITUAZIONE ATTUALE -

DESTINAZIONE D'USO: PRODUZIONE BENI E SERVIZI - CIVILE

POZZO	PROFONDITA'	PORTATA MASSIMA	CONSUMO ANNUO
1 CNP14077	82 m	110 l/s	1.100.000 mc
2 CNP14078	63 m	90 l/s	900.000 mc
3 CNP14079	81 m	65 l/s	650.000 mc
4 CNP14080	81 m	110 l/s	1.100.000 mc
5 CNP14081	82 m	65 l/s	650.000 mc
6 CNP14082	80 m	110 l/s	1.100.000 mc
			TOTALE 5.500.000 mc

Situazione richiesta in variante:

- CNP14077:	1.300.050 mc
- CNP14078:	1.063.650 mc
- CNP14079:	768.100 mc
- CNP14080:	1.100.000 mc
- CNP14081:	768.100 mc
- CNP14082:	1.100.000 mc
	Totale 6.500.000 mc

- Con la documentazione integrativa, depositata in data 15.04.2016, il proponente ha consegnato la relazione idrogeologica con approfondimenti relativi a:
 - rete di prelievo acqua da pozzi
 - analisi di potabilità di acqua da pozzo
 - rete delle acque di scarico
 - caratteristiche tecniche misuratori di portata
 - certificati di taratura dei misuratori di portata
 - verifica della portata massima prelevabile da ogni singolo pozzo.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il Settore Gestione del Territorio e Trasporti – Ufficio Acque ha comunicato la conclusione degli adempimenti di cui all'art. 12 del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i., consentendo così la ripresa dei termini della procedura di VIA, sospesi dal 03.03.2016, data di richiesta di integrazioni documentali.
- Con nota prot. n. 29890 del 20.04.2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi in sede decisoria.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati su richiesta dell'autorità competente, ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 30 giugno 2016, si è svolta - in sede decisoria- la seconda Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e precisamente:
 1. parere favorevole circa il rilascio della Concessione a derivare ex D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., espresso in Conferenza da parte del **Settore Provinciale Gestione Risorse del Territorio e Trasporti – Ufficio Acque**, con le prescrizioni dettagliate nel parere tecnico prot. n. 50101 del 30.06.2016, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).
 2. Parere dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, di cui alla nota prot. n. 49954 del 29.06.2016, che esprime "parere positivo sulla compatibilità della derivazione in oggetto con il Piano di Gestione e con l'equilibrio del bilancio idrogeologico del corpo idrico interessato fatta salva la verifica della fattibilità di azioni di risparmio della risorsa idrica. Si raccomanda inoltre, ai fini di una compiuta valutazione di compatibilità dell'istanza in oggetto con il Piano di Gestione, di effettuare la valutazione della stessa utilizzando l'allegato 2 della Direttiva Derivazioni.
Il presente parere viene rilasciato esclusivamente nei riguardi dell'art. 7 del R.D. 1775/33, pertanto codesto Ufficio dovrà altresì acquisire ogni altro parere in merito alla compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi del Piano di Tutela Regionale o di altro eventuale strumento di pianificazione di settore"
 3. Nota prot. n. 5091 del 26.01.2016 da parte della **Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere** che afferma di non avere osservazioni in merito al progetto e che il Nulla Osta ai sensi della L.R. 22/96 e T.U. n. 1775/1939, verrà rilasciato non appena riceverà, da parte della Provincia, la documentazione relativa alla pratica in oggetto.
 4. Nota prot. n. 33891 del 04.05.2016 da parte dell'**ASLCN1** che riconferma il parere precedente di cui alla nota prot. n. 2034 del 14.01.2016 nel quale non si rileva la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto in oggetto richiesto.
 5. Nota prot. n. 47342 del 21.06.2016 da parte del **Comune di Cuneo** che conferma, per quanto di competenza, il parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 2722 del 15.01.2016.
 6. Nota prot. n. 29090 del 18.04.2016 da parte dell'**Aeronautica Militare** che esprime il nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali.

- In questa ultima Conferenza, in applicazione dell'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e depositate dal proponente in data 15.04.2016 con prot. n. 28483, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto i pozzi in esame, situati all'interno dello stabilimento Michelin, sono già esistenti e non sono previste modifiche dei manufatti; la modifica oggetto del presente provvedimento attiene unicamente le caratteristiche del prelievo di acqua il quale, pur risultando aumentato rispetto alla situazione in essere, non determinerà tuttavia un significativo degrado né un'importante perturbazione del sito prescelto.
- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio del campo pozzi a servizio dell'azienda, è altresì emersa l'esigenza di subordinare l'attuazione dell'incremento del prelievo idrico alle seguenti prescrizioni:
 - a) le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero devono essere mantenute stabili così come già rilevato nel monitoraggio condotto, a tal fine dovrà essere proseguito il monitoraggio della soggiacenza della falda- non influenzata dal prelievo- per tutta la durata della concessione con cadenza almeno quindicinale avendo cura di trasmettere i dati secondo le tempistiche previste dal disciplinare di concessione e prevedendo clausole di modifica dei quantitativi prelevabili a seguito dei risultati del monitoraggio condotto.
 - b) le caratteristiche del pozzo in progetto devono essere quelle previste dal disciplinare di concessione che verrà rilasciato dall'Ufficio provinciale Acque oltre i termini del presente procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- la L.R. 30.04.1996, n. 22 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi dell’11 febbraio 2016 e del 30 giugno 2016, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri acquisiti nell’ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato quindi che –alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento– sussistono i presupposti per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti **a)** e **b)**, nonché di quelle espresse nelle autorizzazioni settoriali recepite nel presente provvedimento.

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di aumento del prelievo di acqua sotterranea, mediante pozzi, all’interno dello stabilimento situato nel Comune di Cuneo, Fraz. Ronchi, P.zza Robert Daubree, presentato da parte del Sig. Miatton Simone, in qualità di direttore dello stabilimento Michelin Italiana S.p.a. di Cuneo, con sede legale in C.so Romania n. 546, 10156 – TORINO, in quanto i pozzi in esame sono già esistenti e non sono previste modifiche dei manufatti; la modifica oggetto del presente provvedimento attiene unicamente le caratteristiche del prelievo di acqua il quale, pur risultando aumentato rispetto alla situazione in essere, non determinerà un significativo degrado né un’importante perturbazione del sito prescelto.
- 3. PER MITIGARE** ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio della captazione, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato all’obbligo di ottemperare alle prescrizioni indicate ai punti **a)** e **b)** delle premesse al presente provvedimento.
- 4. DI DEMANDARE**, oltre i termini di conclusione del presente procedimento, l’autorizzazione all’utilizzo di acque sotterranee, ai sensi e per gli effetti del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., della L.R. 22/96 e del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i., al successivo provvedimento del Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio e Trasporti. Eventuali criticità specifiche relative al prelievo saranno adeguatamente verificate nell’ambito della procedura di autorizzazione all’utilizzo di acque sotterranee, la quale potrà pertanto definire le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.
- 5. DI STABILIRE** che l’effettivo esercizio dell’impianto di captazione potrà avere luogo esclusivamente a seguito del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 4.
- 6. DI RINVIARE** oltre i termini di conclusione del presente procedimento, il rilascio dell’eventuale autorizzazione ex D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Cuneo, che ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 2722 del 15.01.2016, confermato con nota prot. n. 47342 del 21.06.2016.
- 7. DI STABILIRE** che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, non ricompresi nel presente atto, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.
- 8. DI DARE ATTO** delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi dell’11 febbraio 2016 e del 30 giugno 2016, conservati agli atti dell’Ente, e riferite nelle premesse al presente provvedimento.
- 9. DI CONSIDERARE ACQUISITI**, conformemente a quanto previsto dall’art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.

- 10. DI STABILIRE** che -ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i.- il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2, ai fini dell'inizio dei lavori per l'incremento del prelievo idrico, ha efficacia per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'incremento del prelievo idrico dovrà essere attuato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, senza che sia intervenuta richiesta di proroga, il Giudizio di Compatibilità ambientale perde efficacia.
- 11. DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 12. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Parere favorevole circa il rilascio della Concessione a derivare ex D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i. del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio e Trasporti- Ufficio Acque, con le prescrizioni dettagliate nel parere tecnico prot. n. 50101 del 30.06.2016 (**ALLEGATO 1**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO